

REPUBBLICA ITALIANA

*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
 DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
 IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
 VISTO l'art. 2 del D.Lgs 30/12/1992 n. 503;
 VISTO l'art. 20 della L.R. 29/12/2003 n. 21;
 VISTO il vigente C.C.R.L. del personale del comparto non dirigenziale;
 VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214 e s.m.i.;
 VISTA la L.R. n. 9 del 07/05/2015 e successive modifiche e integrazioni;
 VISTA la L.R. 12/08/2014 n. 21 ed in particolare l'art. 68, comma 5 e s.m.i.;
 VISTA la circolare n. 33357 del 10/03/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica che disciplina, in linea con i principi affermati dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 282/1991), l'obbligo dell'amministrazione di trattenere in servizio, a domanda, quei dipendenti che non hanno raggiunto i requisiti minimi contributivi richiesti per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia, limitatamente al periodo necessario al raggiungimento di detti requisiti e comunque non oltre il 70° anno di età (oltre adeguamento alla speranza di vita)
 VISTA l'istanza del 30/12/2022, assunta al protocollo di questo Dipartimento della Funzione Pubblica il 12/01/2023 al n. 3715, con la quale il Sig. Giacalone Vincenzo nato a XXXX, dipendente a tempo indeterminato, Operatore, "A2", chiede di potere permanere in servizio, per raggiungere il limite minimo per il diritto alla pensione e comunque non oltre il 70° anno di età, (oltre eventuale adeguamento alla speranza di vita);
 VISTO il DDG n. 351976 del 02/12/2010 vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 9717 il 22/12/2010, con il quale il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del 19/12/2005 stipulato tra l'Amministrazione regionale e il Sig. Giacalone Vincenzo, è trasformato in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 1/01/2011;
 VISTO il DDS n. 2513 del 21/07/2022 con il quale al Sig. Giacalone Vincenzo è ricongiunto, ai fini di quiescenza, il servizio a tempo determinato prestato prima dell'inquadramento nella'amministrazione regionale dal 01/01/2006 al 31/12/2010 pari ad anni 5;
 CONSIDERATO che il Sig. Giacalone Vincenzo alla data del XXXX vanta una anzianità anagrafica pari ad anni 67 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

SERVIZI UTILI	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione Regionale dal 01/01/2011 al XXXX	12	06	04
Periodo ricongiunto (DDS n. 2513/22)	05	00	00
TOTALE	17	06	04

RITENUTO pertanto di dovere accogliere l'istanza del Sig. Giacalone Vincenzo e conseguentemente consentire allo stesso di permanere in servizio fino alla data del 30/12/2025, per il raggiungimento del limite minimo per il diritto a pensione, anni 20, ai sensi dell'art. 24 comma 7 della legge n. 214 del 22/12/2011;

DECRETA

(Articolo unico)

Per le motivazioni citate in premessa, chi qui si intendono integralmente riportate e trascritte, il Sig. Giacalone Vincenzo nato a XXXX, dipendente dell'amministrazione regionale, Operatore "A2", assegnato al Dipartimento regionale dell'Istruzione, è autorizzato a permanere in servizio fino al 30/12/2025, al fine del raggiungimento dell'anzianità contributiva minima per il diritto a pensione.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. 27 aprile 1999 n. 10; sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione di validità del titolo legittimante.

Palermo, li 01/02/2023

IL DIRIGENTE GENERALE

C. Madonia

Firmato

Visto:si pubblici

F.to Il Dirigente del Servizio 1

G.G. Palagonia

"Originale agli atti d'ufficio"